

LA COST. AP. *IN ECCLESiarum COMMUNIONE*: RIORGANIZZAZIONE DEL VICARIATO DELLA DIOCESI DI ROMA

1. Principi fondanti la riorganizzazione del Vicariato della Diocesi di Roma

1.1 La Chiesa di Roma come comunità evangelizzatrice e missionaria

Papa Francesco con la Cost. ap. *Praedicate Evangelium* ha voluto considerare la riforma della Curia Romana all'interno del contesto più ampio della riforma della Chiesa, cioè della sua conversione alla missionarietà (*Preambolo*, n. 3), e ne diventa il simbolo¹.

Il simbolo si fa concreto nella recente riorganizzazione del Vicariato di Roma voluta dal Papa stesso. La Chiesa di Roma, infatti, come viene detto nel n. 2 del *Proemio* della Cost. ap. *In Ecclesiarum communione* (= *IEC*) del 6 gennaio 2023, entrata in vigore il 31 gennaio 2023², sentendo «con particolare urgenza la chiamata alla conversione missionaria di tutta la Chiesa», dev'essere esempio per tutte le altre Chiese della comunione di fede e di carità, proprio nel pieno coinvolgimento nella missione dell'annuncio del Regno di Dio, «custode della speranza divina di accogliere tutti nella sua salvezza (cfr *Is* 25,6 ss.)». La riorganizzazione del Vicariato di Roma nel tempo attuale, come per altre strutture direttamente collegate al ministero petrino, quali la Curia Romana e il Sinodo dei Vescovi, il Papa, riprendendo quanto affermato nel n. 27 dell'Es. ap. *Evangelii gaudium* del 24 novembre 2013³, e nell'Allocuzione *A tutti voi*, rivolta alla Curia Romana il 21 dicembre 2019⁴, la vede volta a far sì che il Vicariato sia piuttosto «un canale adeguato per l'evangelizzazione» che non per la «autopreservazione», a servizio, cioè, di una Chiesa che sia una «comunità evangelizzatrice» riguardo a tutti, anche di chi vive un'indifferenza religiosa. Il rinnovamento non può ridursi ad un semplice cambiamento delle strutture, ma deve radicarsi in Cristo, sotto la conduzione dello Spirito, in quanto è necessario operare «una trasformazione missionaria che coinvolga integralmente le persone e le comunità [...]. E [di] “porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno”» (*IEC* n.3). Per questo, secondo l'art. 2 della Costituzione, «ogni attività svolta dagli Uffici del Vicariato di Roma è quello di sostenere l'annuncio del Vangelo, seguendo gli indirizzi del programma pastorale diocesano».

Questo determina che, come afferma l'art. 1 di *In Ecclesiarum communione* tutta l'attività svolta dal Vicariato di Roma «è sempre per sua natura pastorale, orientata secondo uno stile sinodale alla realizzazione del mistero della salvezza per la Chiesa di Cristo che è in Roma, e favorisce così quell'esemplarità nella missione, nel primato della carità e nell'annuncio della misericordia divina, di cui questa Chiesa particolare [di Roma] di origine apostolica è debitrice all'intera Chiesa cattolica e alle donne e uomini del mondo».

Papa Francesco nell'Allocuzione *A tutti voi* del 21 gennaio 2019 vede tale conversione missionaria dettata dalla situazione attuale del mondo.

Attualmente, dice il Papa, non possiamo più chiaramente distinguere un mondo evangelizzato, quello cristiano, ed un mondo da evangelizzare, quello non cristiano, perché popolazioni non cristiane si stanno spostando, per dimorarvi, lì dove finora c'era solo il «mondo cristiano». Quindi, quella che un tempo era la «cristianità», come «un presupposto ovvio del vivere comune» non esiste più, «anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata». Purtroppo

¹ Per un approfondimento sulla Cost. ap. *Praedicate Evangelium*, vedi il mio articolo «La cost. ap. *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana», *Periodica* 111 (2022), 355-420.

² Cf. *L'Osservatore Romano*, 7 gennaio 2023, 2-5.

³ Cf. *AAS* 105 (2013) 1019-1137.

⁴ Cf. *L'Osservatore Romano* 22 dicembre 2019, 4-5.

dobbiamo prender atto di una «profonda crisi di fede», a causa «di una progressiva secolarizzazione della società» e una sorta di «eclissi del senso di Dio»⁵. La Chiesa, in questa situazione, è sollecitata a raccogliere la sfida, «a trovare i mezzi adeguati per riproporre la perenne verità del Vangelo di Cristo». È da notare che Papa Francesco in tale Allocuzione non parla semplicemente di evangelizzazione che, però, possiamo considerare «nuova» per la situazione in cui la Chiesa prende atto di trovarsi e di quali mezzi assumere per affrontarla. Papa Francesco, rifacendosi alla XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2012, parla di «nuova evangelizzazione» nei nn. 14 e 15 di *Evangelii gaudium*, riconducendola a tre ambiti: quello della pastorale ordinaria non solo di coloro che regolarmente frequentano la Chiesa, ma anche di coloro che, pur conservando la fede cattolica in modo intenso e sincero, non partecipano frequentemente al culto; quello della pastorale di coloro che sono battezzati ma non vivono le esigenze del battesimo; quello dell'annuncio del Vangelo a coloro che non conoscono Cristo o l'hanno sempre rifiutato. Di qui la necessità di passare da una pastorale di «conservazione» ad una pastorale «decisamente missionaria». Nell'Allocuzione *Vi saluto*, rivolta il 14 ottobre 2013 alla Plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, l'aspetto fondamentale della «nuova evangelizzazione» è individuato nella «testimonianza della fede e della carità», come ciò che rende visibile il Vangelo con la vita e la parola e «come movimento rinnovato verso chi ha smarrito la fede e il senso profondo della vita» (n.1)⁶.

L'urgenza di un nuovo impulso di evangelizzazione nella riforma della Curia Romana è espressa nel fatto che il primo Dicastero che viene trattato nella *Praedicate Evangelium*, subito dopo la Segreteria di Stato, è il Dicastero per l'Evangelizzazione (artt. 53-68). Ad esso segue il Dicastero per la Dottrina della Fede (artt. 69-78)⁷. Tenendo conto che giuridicamente tutti i Dicasteri sono pari tra loro (art. 12 §1), non credo che quest'ordine debba essere letto nel senso di una minore importanza del Dicastero per la Dottrina della Fede rispetto a quello per l'Evangelizzazione: nell'evangelizzazione dev'essere trasmessa l'integrità della fede, alla cui tutela è preposto il Dicastero per la Dottrina della Fede (art. 69), ma l'integrità della fede è trasmessa solo se si ha l'annuncio del Vangelo. Possiamo considerare la cosa nella prospettiva di una specie di circolarità tra i due Dicasteri. Inoltre, il nuovo Dicastero per il Servizio della Carità⁸ segue immediatamente il Dicastero per la Dottrina della Fede. Penso che ciò si possa interpretare nel senso che questi tre Dicasteri, pur con distinte competenze, debbano essere considerati in una stretta connessione tra di loro, esprimendo la natura missionaria della Chiesa, nel senso che l'annuncio del Vangelo e la retta professione di fede devono diventare operativi nella carità. Inoltre, la centralità dell'evangelizzazione nella *Praedicate Evangelium* è sottolineata anche dall'attribuzione diretta al Romano Pontefice della presidenza del Dicastero per l'Evangelizzazione, mentre ciascuna delle due Sezioni di cui è composto è retta in nome e per autorità del Romano Pontefice da un Pro-Prefetto (*PE* art. 54)⁹.

⁵ Qui Papa Francesco si rifà all'omelia di Benedetto XVI del 28 giugno 2010 (cf. *Insegnamenti di Benedetto XVI*, VI,1/2010, Libr.Ed.Vat. 2011, 987).

⁶ Cf. AAS 105 (2013) 965-966. Per una sintetica trattazione del concetto di evangelizzazione e nuova evangelizzazione in Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, cf. K. MARTENS, «The Reform of the Roman Curia at the Service of the New Evangelization», *Jurist* 75 (2015), 198-200.

⁷ La Congregazione per la Dottrina della Fede nella *Pastor bonus* di Giovanni Paolo II, del 28 giugno 1988, era la prima, immediatamente dopo la Segreteria di Stato (artt. 39-47; cf. AAS 80 [1988] 891-930).

⁸ Secondo la Cost. ap. *Pastor bonus* (art. 193), l'elemosineria Apostolica era istituzione collegata con la Santa Sede, quindi non faceva parte della Curia Romana.

⁹ Nella cost. ap. *Sapientissimi consilio* di Pio X, del 29 giugno 1908, si prevedeva che il Romano Pontefice presiedesse il Santo Ufficio (I, I° 1; AAS 1 [1909] 7-19). Il che venne abolito da Paolo VI con la Cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967 (AAS 59 [1967] 885-928; EV 2/1534-1676).

Questa considerazione generale riguardo alla necessità di un autentico risveglio missionario di tutta Chiesa, la *In Ecclesiarum communione* la concretizza nella considerazione delle «diverse realtà ecclesiali» nella Diocesi di Roma, che suscitano problematiche specifiche.

Innanzitutto la presenza di istituzioni ecclesiali peculiari: i membri del Collegio cardinalizio, anche se tramite una *fictio iuris*, appartengono al clero di Roma; la Curia Romana; gli organi del governo generale di molti istituti di vita consacrata e società di vita apostolica; un elevato numero di religiosi, religiose, membri di società di vita apostolica e seminaristi in formazione; le Università ecclesiastiche presso le quali studiano migliaia di seminaristi, consacrati e consacrate, laici e laiche. Tutto questo arricchisce la vita della diocesi di Roma, ma la rende anche molto complessa (*Proemio*, n. 7).

Problemi particolari sono generati, solo per fare delle esemplificazioni, dalle difficoltà economiche, sociali, psicologiche e sanitarie presenti nelle periferie della città di Roma; dalla crisi demografica generalizzata, con il conseguente invecchiamento della popolazione; dalla presenza sempre più grande e dappertutto di persone senza fissa dimora, di rifugiati e di migrati; da tanti pellegrini, in visita al centro della cristianità, e da turisti in un numero sempre grande, attirati dal patrimonio artistico e culturale, che in modo unico si trova a Roma (*Proemio*, nn. 8 e 9).

Tenendo presente, nei nn. 10-13 del *Proemio*, la necessità del dialogo con la Comunità ebraica romana, l'intento ecumenico nel rapporto con le altre Chiese e comunità cristiane separate da Roma e il dialogo con le religioni non cristiane presenti nella diocesi, nonché l'apertura alla missione *ad gentes*, il n. 14 di *In Ecclesiarum communione* descrive sinteticamente ed esemplificativamente i veramente complessi impegni pastorali che la Diocesi è chiamata ad affrontare.

1.2 Sinodalità e partecipazione

Altro aspetto della riorganizzazione del Vicariato di Roma è la concreta attuazione del principio della sinodalità e di quello, strettamente connesso, della partecipazione.

Nel n. 2 del *Proemio* della *In Ecclesiarum communione* si afferma che la conversione missionaria di tutta la Chiesa, quindi anche della Diocesi di Roma, è «accompagnata da una più viva consapevolezza della sua dimensione costitutivamente sinodale», per cui «vanno sostenute e promosse, in sinergia, la collegialità episcopale e l'attiva partecipazione del popolo dei battezzati».

Dobbiamo riprendere brevemente la visione generale riguardo alla sinodalità, contenuta nella Cost. ap. *Episcopalis communio* (= *EC*) di Papa Francesco, del 18 settembre 2018¹⁰ e nel suo Discorso del 17 ott. 2015 per la Commemorazione del 50° Anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi¹¹.

Mentre Giovanni Paolo II identificava sinodalità e collegialità episcopale¹², Papa Francesco in *Episcopalis communio*, n. 6, amplia la nozione di sinodalità a tutta la Chiesa, quindi considera la collegialità un'espressione, eminente, della sinodalità, ma non l'unica. Infatti, mentre la sinodalità comporta «il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa»¹³, la collegialità è una realtà limitata al Corpo episcopale, perché indica una forma dell'esercizio del ministero episcopale.

¹⁰ Cf. AAS 110 (2018) 1359-1378.

¹¹ Cf. AAS 17 (2015) 1138-1144.

¹² Cf. All alla VII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 29 ottobre 1987, AAS 80 (1988) 606-611.

¹³ Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «De Synodalitate in vita et munere Ecclesiae, sinodalità della Chiesa», *L'Osservatore Romano* 3 marzo 2018, 4-5, n. 55.

La visione della Chiesa come Popolo di Dio, che si trova in *Lumen gentium*¹⁴, e dell'episcopato compreso all'interno di tutto il Popolo di Dio, si basa sul rapporto di complementarità e reciprocità tra sacerdozio battesimale e sacerdozio ministeriale (LG 10b; PG 10), per cui non si può fare una separazione rigida tra *Ecclesia docens* ed *Ecclesia discens*¹⁵.

Dalla realtà della sinodalità della Chiesa scaturisce la considerazione che «ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del Popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni»¹⁶.

Certamente l'impostazione della *Lumen gentium* riguardo al rapporto tra il popolo di Dio e l'episcopato e riguardo alla relazione di complementarità tra sacerdozio battesimale e sacerdozio ministeriale, aveva già ridimensionato la visione piramidale della Chiesa gerarchica, ma Papa Francesco nel suo Discorso per la Commemorazione del 50° Anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi, pur ribadendo che Gesù ha posto al vertice della Chiesa il Collegio apostolico, nel quale l'Apostolo Pietro è la roccia che deve confermare i fratelli nella fede, «come in una piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto della base». Il termine «ministri», che si applica ai Pastori, indica che essi «sono i più piccoli tra tutti».

La visione della «piramide rovesciata» mi sembra che possa essere resa molto bene anche con la visione della comunione sinodale articolata in «tutti», «alcuni» e «uno», che viene proposta dalla Commissione Teologica Internazionale nel n. 64 del Doc. *De synodalitate in vita ac munere Ecclesiae* del 2018. Tale visione suggerisce un'immagine di Chiesa a cerchi concentrici. A livello universale «tutti» sono tutti i battezzati, «alcuni» sono tutti i Vescovi, «uno» è il Romano Pontefice considerato personalmente e anche il Collegio dei Vescovi nella sua unità. A livello di Chiesa particolare «tutti» sono la porzione di popolo di Dio che la costituisce (can. 369; CD 11a), «alcuni» sono i presbiteri che formano il presbiterio unito al Vescovo e i fedeli che sono negli organi di partecipazione, come la Curia diocesana, «uno» è il Vescovo a capo della Chiesa particolare (can. 369). A livello di Chiesa locale «tutti» sono i fedeli che formano la comunità locale, «alcuni» sono i presbiteri che formano il presbiterio parrocchiale e i fedeli membri degli organi di partecipazione parrocchiali, «uno» è il parroco.

Il concetto e la realtà della sinodalità implicano il concetto e la realtà della comunione ecclesiale, compresa a cerchi concentrici.

In *Lumen gentium* 1 la Chiesa è considerata il sacramento della comunione degli uomini con Dio e degli uomini tra di loro, quindi essa significa e realizza tale comunione. Dio è la fonte della comunione, la Chiesa ne è lo strumento. In questo modo la Chiesa è costituita nella sua pienezza, secondo la sua essenza, proprio in quanto è costituita come comunione, a immagine della comunione tra le tre Persone divine e «si presenta come «un popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (LG 4b).

Su questo si basa quanto troviamo affermato da Papa Francesco riguardo al *sensus fidei* e all'*infallibilitas in credendo* di tutto il Popolo di Dio. Il can. 208 riconosce che in forza del battesimo fra tutti i fedeli «vige una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire» per cui tutti sono chiamati a cooperare all'edificazione del corpo di Cristo. In modo simile il can. 204 §1 afferma la responsabilità di tutti i battezzati riguardo all'attuazione della missione che Cristo ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. Tuttavia, dato che la comunità cristiana è costituita dai diversi

¹⁴ Come si sa, la *Lumen gentium*, dopo aver trattato del mistero della Chiesa nel cap. I, tratta della Chiesa come Popolo di Dio nel cap. II, quindi nel cap. III della costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell'episcopato.

¹⁵ Cf. FRANCESCO, All. *Mentre è in pieno svolgimento*, 17 ottobre 2015, in AAS 107 (2015) 1140.

¹⁶ Cf. *Ibid.* Papa Francesco riprende *Evangelii gaudium*, n. 119.

doni gerarchici e carismatici, opera dello Spirito Santo, quindi dai diversi ministeri e attività, secondo i due canoni citati si hanno differenti condizioni giuridiche tra i membri di essa e pluralità di relazioni giuridiche, per cui i modi di edificazione del corpo di Cristo e di attuazione della missione della Chiesa nel mondo differiscono (AG 4; LG 4a; 12b; 13c; GS 32d; cann. 204 §1; 208)¹⁷.

All'interno di questa comunione che unisce tutti i battezzati tra di loro di qualsiasi categoria, sono da cogliere gli «alcuni», il secondo cerchio, cioè la comunione episcopale («*communio episcoporum*»), che è data dalla comune consacrazione episcopale («*communio sacramentalis*»), costituente la parità tra tutti i membri del Collegio, anche col Romano Pontefice. L'altro fondamento della *communio episcopalis* è la comunione gerarchica («*hierarchica communio*») dei singoli vescovi col Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi (LG 21b; 22b; NEP 2; 4; CD 4a; 5; cann. 375 §2; 336), che pone il singolo Vescovo in uno stato di subordinazione sia al Romano Pontefice sia al Collegio come tale. Infatti, solo il Romano Pontefice personalmente e il Collegio, sempre insieme al suo Capo, rappresentano la Chiesa universale e provvedono al suo bene esercitando la piena e suprema potestà (LG 22b; NEP 3; 4; cc. 331; 333 §1; 336).

Il «tutto» e gli «alcuni» convergono nell'«uno» del Vescovo di Roma, che, in quanto successore di Pietro, è «il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi», presi come singoli che come Collegio, «sia di tutti i fedeli» (LG 23a). Ma il «tutto» e gli «alcuni» convergono anche nel Collegio episcopale, che nella sua unità costituisce anch'esso un «uno», e «in quanto composto da molti, esprime la varietà e l'universalità del Popolo di Dio, in quanto poi è raccolto sotto un solo Capo, significa l'unità del gregge di Cristo» (LG 22b). Sia il Romano Pontefice personalmente che il Collegio, comprendente sempre il Romano Pontefice come suo Capo, costituiscono il «centro» dei cerchi.

All'interno di ogni Chiesa particolare si ritrova la stessa articolazione. Il «tutti» è dato dalla comunione di tutti i fedeli che costituiscono la porzione di popolo di Dio che è la Chiesa particolare (can. 369; CD 11a). Il primo cerchio. All'interno di questa comunione sono da cogliere gli «alcuni». Innanzitutto la comunione tra i presbiteri, che, uniti in comunione gerarchica col Vescovo diocesano, costituiscono il presbiterio (PO 7a). I Vescovi ausiliari, lì dove ci sono, formano il Consiglio episcopale e sono da comprendere tra gli «alcuni». Fanno parte di questo secondo cerchio anche tutti gli altri fedeli membri degli organi di partecipazione della diocesi. Tutto converge nell'«uno» che è il Vescovo, che essendo a capo della Chiesa particolare, in essa è «il visibile principio e fondamento di unità» e ne costituisce il «centro» (LG 23a; can. 369).

Nella Chiesa locale il «tutti» è costituito dalla comunione dei fedeli che formano la comunità locale o parrocchiale (can. 515 §1) come primo cerchio. Gli «alcuni», come secondo cerchio, sono i presbiteri che costituiscono il presbiterio parrocchiale insieme al parroco, e gli altri fedeli membri degli organi di partecipazione parrocchiali. La convergenza è nell'«uno» che è il parroco, come «centro» (can. 519). Simile struttura si può applicare a livello di Prefettura e di Settore.

Questa visione concentrica che fa sì che sempre l'«uno» sia considerato all'interno degli «alcuni», gli «alcuni» all'interno dei «tutti». Da ciò scaturisce innanzitutto la considerazione che troviamo nel Discorso di Papa Francesco per la commemorazione del 50° Anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, che riprende il n. 119 di *Evangelii gaudium*: «ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto

¹⁷ La Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lett. *Iuvenescit Ecclesia* del 15 mag. 2016 (nn.11;13-15) ha affermato la coesistenzialità dei doni carismatici e dei doni gerarchici in relazione alla costituzione divina della Chiesa fondata da Gesù (cf. *Comm.* 48 [2016] 58-86). Cf. il mio articolo «La coesistenzialità dei doni gerarchici e dei doni carismatici: effetti nella vita della Chiesa», in *Opus humilitatis iustitia* (a cura di L.Sabbarese), Città del Vaticano 2020, 435-453.

attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del Popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni»¹⁸. Ciò riconduce a ciò che abbiamo già detto riguardo al *sensus fidei* e al fatto che il Popolo di Dio è «infallibile *‘in credendo’*».

Sulla base di questa visione implicita, nel n. 6 del *Proemio* di *In Ecclesiarum Communionem* si vede necessaria la valorizzazione della dignità battesimale in ogni Chiesa particolare in modo tale che col discernimento spirituale da condurre si riconoscano nuove esigenze e si favoriscano soggettività pastorali più ampie ed inclusive, per cui il camminare insieme della sinodalità scopre come sua linea piuttosto l’orizzontalità che la verticalità, senza evidentemente negarla, in quanto «La Chiesa sinodale ripristina l’orizzonte da cui sorge il sole Cristo».

Gli Uffici del Vicariato, allora, sono impegnati a far crescere la partecipazione nelle responsabilità di tutti battezzati, quindi la loro comunione e unità pastorale (*IEO* art. 2). Quindi, per l’attuazione effettiva della sinodalità, nell’ascolto e nella corresponsabilità dei battezzati, per giungere a un’organica e fruttuosa azione pastorale, i singoli Uffici del Vicariato, nel rispetto delle competenze proprie di ciascuno, debbono realizzare tra di loro un’unità e una stretta coordinazione di indirizzi, di scelte e di attività (*IEO* art. 4).

La sinodalità, dimensione costitutiva della Chiesa, è, allora, un camminare insieme di tutto il popolo di Dio, che nelle sue svariate componenti, nell’ascolto della Parola di Dio animata dallo Spirito, realizza il discernimento di ciò che Cristo vuole in un determinato momento storico (*EC* 5; 7; 8)¹⁹.

2. Riorganizzazione del Vicariato della Diocesi di Roma

Tenendo presente tutto questo, Papa Francesco ha ritenuto necessaria una riorganizzazione del Vicariato della Diocesi di Roma, convinto che anche nella sua organizzazione la Chiesa di Roma dev’essere esemplare rispetto a tutte le altre Chiese particolari. Dice Papa Francesco nel n. 4 del *Proemio* di *In Ecclesiarum communionem*: «Consapevole di avere sempre bisogno di convertirsi, non presumendo di essere migliore delle altre, è nella natura spirituale, pastorale e canonica della diocesi di Roma rappresentare in sé la missione di esemplarità in costante tensione verso il regno di Dio. Se nella Chiesa si riflette la luce che è Cristo (cfr *Gv* 8,12) [...] possiamo pensare alla Chiesa di Roma come a quella nella quale si riflette, con una singolare luminosità, il volto della Chiesa universale, popolo santo che ha il compito di essere testimone credibile dell’amore di Dio [...]».

Quindi, la riorganizzazione del Vicariato di Roma, nella sua struttura e nel suo funzionamento, è un invito a tutte le Chiese particolari di rinnovare l’organizzazione delle loro Curie diocesane, tenendo presente la visione di *In Ecclesiarum communionem*, concretizzazione del rinnovamento a sua volta auspicato dalla *Praedicate Evangelium*.

¹⁸ AAS 17 (2015) 1140; *EV* 32/ 1664. Il CIC 1983 configura a questo proposito una serie di doveri/diritti di tutti i fedeli: di impegnarsi nell’evangelizzazione (can. 781); di manifestare ai pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di manifestarlo anche agli altri fedeli (can. 212 §1); di impegnarsi nell’attività apostolica anche con proprie iniziative (can. 216); di animare e perfezionare l’ordine delle realtà temporali (can. 225 §2); di impegnarsi ad edificare il Popolo di Dio mediante il matrimonio e la famiglia (can. 226). Se rileggiamo questi doveri/diritto alla luce della sinodalità, l’esercizio di essi non rimane al livello individuale, ma viene arricchito dal convergere in un’azione comunitaria di discernimento nella ricerca del bene comune (cf. S.DIANICH, «Dalla teologia della sinodalità alla riforma della normativa canonica», in *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, Bologna 2019, 72-73).

¹⁹ Cf. Cf. FRANCESCO, Disc. Commem. 59° Anniv. Istit. Sinodo dei Vescovi; A. SPADARO – C. GALLI, «La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa», in *La Civiltà Cattolica* 169/IV (2018) 65-66. Per un commento alla cost. ap. *Episcopalis communio*, cf. il mio articolo «La cost. ap. *Episcopalis communio*: Sinodo dei Vescovi e sinodalità», *Periodica* 108 (2019) 621-669.

Dato che il Vicariato di Roma in qualche modo dev'essere esemplare rispetto alle Curie delle altre Chiese particolari, mi sembra che Papa Francesco voglia esplicitare il suo ministero di Vescovo della diocesi di Roma, per incoraggiare i vescovi diocesani delle varie Chiese particolari ad esercitare il loro servizio di governo in una modalità sinodale. Tuttavia, Papa Francesco nell'organizzazione del Vicariato non può non aver tenuto conto della peculiare natura della Diocesi di Roma (*IEC* art. 8 §1), per cui, necessariamente, l'esteso impegno di governo da parte sua della Chiesa universale richiede, nell'esercizio del suo ministero di Vescovo della diocesi di Roma, che goda dell'aiuto del Cardinale Vicario come suo Vicario Generale, che a suo nome e per suo mandato esercita il ministero episcopale con potestà ordinaria vicaria su tutto il territorio della Diocesi di Roma, nei termini da lui stabiliti (*IEC* art. 10). Viene ribadito ciò che già stabiliva l'art. 10 di *Ecclesia in Urbe*. Il Cardinale Vicario, a sua volta, data la complessità della Diocesi di Roma, si avvale della collaborazione degli altri Vescovi Ausiliari, tra i quali il Papa stesso sceglie il Vicegerente (*IEC* art. 10), che ha potestà ordinaria vicaria, nei termini da lui stabiliti (art. 14 §1). Anche in questo caso viene confermato quanto già stabilito negli artt. 14 e 15 di *Ecclesia in Urbe*. È evidente che nella Diocesi di Roma, dati gli impegni di governo universale che assorbono il Papa, il Cardinale Vicario ha incombenze maggiori rispetto a quelle che il Vicario Generale ha nelle altre diocesi. Tuttavia, è da tener presente che i Vescovi Ausiliari sono vicari episcopali del Papa, non del Cardinale Vicario (*IEC* art. 16).

Il Cardinale Vicario, proprio perché governa la Diocesi di Roma a nome del Papa, dovrà informarlo periodicamente o quando lo riterrà necessario circa l'attività pastorale e la vita della Diocesi; in modo particolare dovrà riferire a lui nel caso in cui intraprenda iniziative importanti o eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 11). Questa disposizione ricalca l'art. 11 di *Ecclesia in Urbe*, ma il riferimento alle iniziative eccedenti l'ordinaria amministrazione è nella linea di quanto disposto nell'art. 31 §2 di *Praedicate Evangelium*, secondo cui le decisioni e le risoluzioni di maggiore importanza devono essere sottoposte dai Capi delle Istituzioni curiali all'approvazione del Romano Pontefice. L'art. 11 s'ispira anche alla previsione dell'art. 24 di *Praedicate Evangelium*, per cui i capi delle Istituzioni curiali o, in loro vece, i segretari, sono personalmente ricevuti dal Romano Pontefice con regolarità e frequentemente, nella forma da lui stabilita, affinché riferiscano sugli affari e le attività correnti, nonché sui programmi. Quindi, prima di procedere riguardo agli affari più importanti o straordinari, il capo di un'Istituzione, secondo l'art. 31 §1 della stessa Costituzione deve aver comunicato con il Romano Pontefice. Infatti, secondo l'art. 8 §2 di *In Ecclesiarum Communione*, il Vicariato, essendo il un Organo della Santa Sede, è soggetto anche alle norme applicabili alle Istituzioni della Curia Romana. Ciò è comprensibile per il fatto che sia gli ufficiali della Curia Romana che quelli del Vicariato hanno potestà ordinaria vicaria e agiscono a nome del Papa.

Il governo della diocesi di Roma deve avvenire in modalità sinodale.

I Vicari sono riuniti nel Consiglio Episcopale, che, presieduto dal Papa o, in sua assenza, dal Cardinale Vicario, si riunisce almeno tre volte al mese. Dev'essere inviato al Papa, quanto prima, l'ordine del giorno di ogni riunione, in modo che possa decidere se presiedere o non il Consiglio (*IEC* art. 21 §2).

Proprio riguardo al Consiglio Episcopale si ha la novità più rilevante di *In Ecclesiarum communionem* rispetto a *Ecclesia in Urbe*. Esso è considerato «organo primo di sinodalità» e «luogo apicale del discernimento e delle decisioni pastorali e amministrative riguardanti la Diocesi e il Vicariato di Roma» (art. 21 §1). Per questo possiamo dire che viene considerato un organo necessario al governo della Diocesi di Roma e non solo facoltativo, come viene previsto nel can. 473 §4 per tutte le Chiese particolari, e le sue funzioni vengono specificate, rispetto allo stesso canone, perché non solo è chiamato ad esprimere il suo parere, ma in alcuni casi a dare il suo

consenso (art. 21 §3). Come attuazione di ciò, il Cardinale Vicario «nella sua funzione di coordinamento della pastorale diocesana, agisce sempre in comunione con il Consiglio Episcopale», quindi, nel caso in cui il parere di quest'ultimo risultasse concorde, egli può discostarsi da esso solo dopo aver valutato la questione con il Papa (art. 21 §3). Il can. 127 §2,2° dispone: «[...] il Superiore, sebbene non sia tenuto ad accedere al loro voto [delle persone consultate], benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde». Il canone in modo specifico si riferisce alla consultazione di persone singole, ma afferma un principio che è da ritenersi valido anche nel caso di consultazione di un collegio, come nel caso del Consiglio Episcopale. Innanzitutto il can. 127 §2,2° ci dice che qualsiasi superiore, religioso o gerarchico, deve tenere seriamente in conto il parere dei consiglieri, perché lo Spirito Santo non agisce solo in lui, ma anche nei consiglieri, che la Chiesa gli pone come aiuto nel suo governo. Il canone lascia il giudizio di accedere o no al parere concorde delle persone consultate alla coscienza del superiore, invece l'art. 21 §3 di *In Ecclesiarum communione* dispone che il Cardinale Vicario valuti la questione col Papa. Ciò è di grande importanza, non solo perché il Papa è il Vescovo della Diocesi di Roma, ma perché, se comprendiamo che cosa è effettivamente il discernimento spirituale nel quale dev'essere presa una decisione da parte del Cardinale Vicario, è necessaria una modalità di oggettivazione da parte sua riguardo alla questione. Tale oggettivazione si ha proprio nel valutare la questione con il Papa che nella situazione particolare concreta risulta come un terzo estraneo al rapporto diretto tra il Cardinale Vicario e gli altri membri del Consiglio Episcopale. La conferma da parte del Papa della posizione del Cardinale Vicario è la garanzia per l'adesione a tale posizione da parte degli altri membri del Consiglio; la conferma della posizione degli altri membri del Consiglio è la garanzia per l'adesione ad essa da parte del Cardinale Vicario. Sotto questa prospettiva si vede tutta l'opportunità della previsione dell'art. 21 §3 di *In Ecclesiarum communione*.

Se è richiesto il consenso dei membri del Consiglio, il problema non si pone, perché, se non si raggiunge la maggioranza assoluta dei voti il Cardinale Vicario non può agire, altrimenti l'atto è nullo (can. 127 §1). Il consenso richiesto può essere interpretato come un controllo dell'agire del Cardinale Vicario da parte degli altri Vescovi Ausiliari, ma considerare così le cose, mi sembra riduttivo. Infatti l'espressione del voto positivo, il consenso, indica il convergere delle volontà dei membri del Consiglio verso l'unanimità. Se manca il consenso, rimane palese che ancora dev'essere fatto del cammino per raggiungere tale convergenza, quindi sia il Cardinale Vicario che gli altri membri del Consiglio debbono sentire la responsabilità di compiere tale cammino in docilità allo Spirito. Infatti, lo Spirito spinge sempre verso l'unanimità o almeno la quasi unanimità.

Infine è da considerare la diversa situazione se a presiedere il Consiglio Episcopale è lo stesso Papa oppure il Cardinale Vicario. Se è il Papa a presiedere, sia che venga discussa una questione proposta dal Cardinale Vicario sia una questione proposta dallo stesso Papa, il Consiglio non potrà che avere una funzione consultiva, in quanto nessuno può dare il suo consenso o il suo dissenso all'agire del Papa; se è il Cardinale Vicario a presiedere, questi, in base al *Responsum ad dubium*, dato il 14 maggio 1985 dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico²⁰, nel caso si richieda il consenso, non vota insieme agli altri membri del Consiglio, in quanto, dato che è lui che deve prendere la decisione, non può dare il voto a se stesso, ma lo deve ricevere da un organismo che si distingue da lui, anche se legato a lui da una stretta comunione di intenti e di azione.

Quando l'esercizio della potestà da parte dei Vescovi Ausiliari, in quanto Vicari, risultasse concomitante e concorrente, esso dev'essere coordinato in base al can. 65 (*IEC* art. 17). Tale

²⁰ Cf. AAS 77 (1985) 771.

canone dev'essere applicato, tenendo presente la situazione peculiare della Diocesi di Roma. Infatti, quando il §3 del can. 65 si riferisce al Vescovo diocesano, s'intende il Papa, a meno che questi avesse espressamente disposto che il Cardinale Vicario in tale caso agisca come fosse il Vescovo diocesano.

A sua volta il Consiglio Episcopale, sempre nello spirito della sinodalità, deve consultare, come organi a loro volta sinodali, il Consiglio Pastorale Diocesano, il Collegio dei Consultori, il Consiglio dei Prefetti, il Consiglio Presbiterale (art. 22 §1) e il Consiglio per gli Affari Economici (art. 23 §2). Evidentemente tale consultazione deve aversi nelle questioni di maggiore importanza. Il fatto che nello stesso art. 22 §1 si faccia riferimento esplicito all'elaborazione e alla verifica del programma pastorale diocesano, nonché alla formulazione delle linee direttive dell'azione pastorale da parte del Consiglio Episcopale, le quali debbono essere approvate dal Cardinale Vicario e ratificate dal Papa, mi sembra suggerire che in tale caso si abbia la consultazione degli organismi sinodali di cui sopra, o almeno di quelli che si ritenga opportuno sentire.

Simile logica di attuazione sinodale si ritrova a livello parrocchiale, in quanto in ogni parrocchia dev'essere obbligatoriamente costituito il Consiglio Pastorale, che dev'essere presieduto dal Parroco, con «il compito di progettare, accompagnare, sostenere e verificare l'attività pastorale della comunità parrocchiale». Similmente vale a livello di Prefettura e di Settore, nei quali anche debbono essere costituiti i Consigli Pastoralisti di Prefettura e di Settore (art. 24).

Sempre sulla linea di un agire sinodale e come concreta attuazione di quanto stabilito dal can. 407, i Vescovi ausiliari, prendono con attento discernimento le decisioni pastorali e amministrative di loro competenza, e, dopo aver sentito il parere degli altri membri del Consiglio Episcopale riuniti, compiono gli atti amministrativi in accordo col Cardinale Vicario (art. 19 §1). Viene così incoraggiata la responsabilità personale del Cardinal Vicario e di ciascun Ausiliare, i quali, nello stesso tempo, non si debbono sentire soli nell'adempimento del loro ministero.

Lo stretto rapporto tra il Cardinale Vicario, gli altri Vescovi Ausiliari e, in alcuni casi, il Papa, si attua particolarmente nel caso:

- della nomina di un parroco il Vescovo Ausiliare del Settore territoriale, deve ascoltare il Consiglio Pastorale parrocchiale interessato e fare una relazione al Consiglio Episcopale, in modo che il Cardinale Vicario sottoponga al Papa i candidati; nomina, invece, i viceparroci (art. 19 §2);

- dell'ammissione all'ordinazione diaconale e presbiterale, il Vescovo Ausiliare Delegato ai Seminari, sentiti il Rettore e l'équipe formativa del seminario, sottopone al Consiglio Episcopale una relazione, in modo che il Cardinale Vicario, ottenuto il consenso dello stesso Consiglio, proponga i candidati agli Ordini sacri al Papa (art. 20);

- della nomina dei cappellani, dei rettori delle chiese e dei responsabili dei servizi pastorali, il Consiglio Episcopale, sentite le indicazioni del Vescovo Ausiliare del settore territoriale o pastorale e dei Direttori degli uffici competenti, esprime il suo consenso alla nomina che è fatta dal Cardinale Vicario (art. 21 §4);

- si debba provvedere ai tre membri laici, uomo o donna, del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, il Consiglio Episcopale dà il consenso perché siano nominati, previa approvazione del Papa, dal Cardinale Vicario (art. 23 §3);

- in cui un ufficio non abbia competenza in una materia specifica e nel Vicariato non ci sia un ufficio competente, perché il Cardinale Vicario dia facoltà di rivolgersi a soggetti esterni, deve avere il consenso del Consiglio Episcopale (art. 34 §1);

- di costituzione di nuovi Uffici pastorali e nella loro modifica o soppressione, il Cardinale Vicario deve avere il Consenso del Consiglio Episcopale e l'approvazione del Papa (art. 35 §1);

- di nomina dei Direttori e Vice Direttori degli Uffici, il Cardinale Vicario deve avere il consenso del Consiglio Episcopale, previa approvazione del Papa (*IEC* art. 27);

- di istituzione delle Commissioni diocesane e sezioni interne a un ufficio, il Cardinale Vicario deve sentire il parere del Consiglio Episcopale (art. 35 §§2 e 3);

- di nomina da parte del Cardinale Vicario dei Vicari Giudiziali aggiunti, dei Giudici, dei Promotori di Giustizia, dei Difensori del Vincolo, dei Cancellieri, dei Notari e degli altri addetti, è richiesto il consenso del Consiglio Episcopale e la previa approvazione del Papa; se la nomina è per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità Matrimoniale, il Cardinale Vicario deve udire anche i Vescovi delle Diocesi che aderiscono ad esso (art. 39 §§2 e 3);

- di approvazione dei Patroni e dei Procuratori il Cardinale Vicario deve aver sentito il parere del Consiglio Episcopale (art. 40 §1);

- d'ammissione come Periti nei Tribunali il Cardinale Vicario ha bisogno del consenso del Consiglio Episcopale (art. 40 §2).

Data l'importanza non solo delle decisioni, ma anche delle discussioni che avvengono nel Consiglio Episcopale, di ogni sua riunione dev'essere redatto un verbale dal Vescovo Ausiliare con la funzione di Segretario, designato all'inizio di ogni riunione del Consiglio; il quale dev'essere inviato ogni volta al Papa e dev'essere conservato in un'apposita sezione dell'Archivio generale diocesano (*IEC* art. 21 §5).

Anche delle riunioni del Consiglio Pastorale Diocesano, del Collegio dei Consultori, del Consiglio dei Prefetti e del Consiglio Presbiterale, tutte presiedute da Cardinale Vicario e partecipate dal Vicegerente e dagli altri Vescovi Ausiliari, dev'essere redatto un verbale dal Segretario designato all'inizio di ogni riunione, da conservare in un'apposita sezione dell'Archivio generale diocesano. Per la materia che li riguarda, debbono essere informati i Direttori degli Uffici del Vicariato, se non sono membri di tali Consigli (*IEC* art. 22).

3. Alcuni aspetti degli Organi del Vicariato

3.1 Gli Uffici

Il Cardinale Vicario, che è il legale rappresentante della Diocesi di Roma e del Vicariato (*IEC* art. 12), il Vicegerente e i Vescovi Ausiliari sono nominati dal Papa e cessano dall'ufficio con un suo provvedimento (*IEC* art. 18). Né il Cardinale Vicario né il Vicegerente sede vacante cessano dal loro Ufficio (*IEC* artt. 13 e 15)

Coloro che operano nel Vicariato debbono essere scelti in base a pietà, competenza, zelo ed esperienza pastorale (*IEC* art. 3). Infatti, si richiede che essi siano assidui nello svolgimento dei loro compiti e nell'aggiornamento personale, unito ad un inserimento nella vita della pastorale diocesana e, da parte dei presbiteri, ad una partecipazione alla cura d'anime (*IEC* art. 6). Questo, posta la distinzione dei compiti e la responsabilità di ognuno, fa sì che tutti collaborino in spirito di servizio, avendo come esempio Cristo che è venuto a servire e non ad essere servito (*IEC* art. 3).

I diversi uffici debbono essere integrati tra loro per conseguire l'unico scopo: il servizio del popolo di Dio. Tale integrazione può essere facilitata anche con l'avvicendamento del personale direttivo, che viene nominato per cinque anni per ogni incarico, prorogabile solo per altri cinque anni. Inoltre è auspicabile l'integrazione di varie comunità ecclesiali mediante la collaborazione, anche a tempo parziale, di presbiteri, diaconi, religiose, religiosi, laiche e laici provenienti da diversi cointesti pastorali (*IEC* art. 5).

Le competenze degli Uffici, le procedure, le funzioni e le attività del personale, quanto all'organizzazione, la disciplina e l'economia debbono essere stabilite in un Regolamento Generale approvato dal Papa (art. 7).

Gli uffici elencati nell'art. 33 sono raggruppati secondo diversi ambiti e servizi pastorali e amministrativi e sono posti sotto il controllo dei rispettivi Vescovi Ausiliari, nominati dal Papa come Vicari Episcopali riguardo a specifici ambiti e servizi.

Ogni Ufficio ha un Direttore e un Vice Direttore - nominati per un quinquennio dal Cardinale Vicario col consenso del Consiglio Episcopale e con la previa approvazione del Papa (*IEC* art. 27) – nonché uno o più addetti, che rappresentano le diverse espressioni, ministeri e carismi presenti nel popolo di Dio (*IEC* art. 26).

Il Cancelliere, che dirige la Cancelleria, e l'Economo, che si distingue dal Direttore dell'Ufficio amministrativo, hanno le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico e sono nominati per un quinquennio con possibilità di conferma per un ulteriore mandato (*IEC* artt. 28 e 29). Non specificandosi altro riguardo alla nomina, si presuppone che essa sia fatta dal Cardinale Vicario senza che si richieda il consenso del Consiglio Episcopale e la previa approvazione del Papa.

Per mantenere la chiarezza circa le competenze stabilite per ciascun ufficio, affinché il Cardinale Vicario possa conferire ulteriori incarichi al Cancelliere, all'Economo, ai Direttori e ai Vice Direttori deve aver ottenuto il consenso del Consiglio Episcopale e la previa autorizzazione del Papa (*IEC* art. 30).

È una novità l'istituzione presso il Vicariato stesso, come organo di controllo interno, di una Commissione Indipendente di Vigilanza, con il compito di verificare l'andamento amministrativo, economico e di lavoro del Vicariato stesso. Tale Commissione ha un proprio regolamento approvato dal Papa ed è composta da sei membri, tutti nominati dal Papa, di attestata competenza legale, civile e canonica, finanziaria e amministrativa, avendo cura che non ci sia conflitto d'interessi. Si riunisce mensilmente e ogni anno fa una relazione al Papa. Essa dura per tre anni, e i suoi membri possono essere riconfermati per un solo altro mandato, anche consecutivo (*IEC* art. 31). Dato che la Commissione dura tre anni, s'intende che la nomina dei membri dai quali è formata sia per tre anni. Tale Commissione non penso che debba essere interpretata solo nel senso di un controllo sull'andamento del Vicariato, ma anche come organo che, rilevando delle carenze, sia lo stimolo per un servizio sempre migliore del Vicariato. Questa previsione mi sembra in qualche modo corrispondere a quanto stabilito riguardo alle Istituzioni della Curia Romana nella *Praedicate Evangelium* in relazione alle funzioni del Consiglio per l'Economia (art. 205), della Segreteria per l'Economia (art. 212) e dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (art. 248).

È nuova anche l'istituzione dell'Ufficio per la Protezione dei Dati (DPO) della Diocesi di Roma, il cui Responsabile, con pari livello di un Direttore d'Ufficio, è nominato dal Cardinale Vicario per un quinquennio, rinnovabile una sola volta, anche consecutivamente (*IEC* 32).

3.2 I Tribunali

Per quello che riguarda i Tribunali, mentre *Ecclesia in Urbe* ne prevedeva tre: il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, il Tribunale di Prima istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio e il Tribunale di Appello (art. 31); *In Ecclesiarum communione* ne prevede due: il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, il Tribunale di Prima istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio, in quanto ora agisce come Tribunale d'appello la Rota Romana (artt. 36; 44; 45).

Per ogni Tribunale è previsto anche un Regolamento interno presentato dal Vicario giudiziale del Tribunale al Cardinale Vicario, che lo approva con decreto, udite le Diocesi che vi accedono, se si tratta del Tribunale Interdiocesano per le cause di Prima Istanza di nullità matrimoniale. Tale Regolamento, in maniera complementare rispetto al Codice di Diritto Canonico e alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, deve stabilire i criteri per l'attività amministrativa, disciplinare ed economica del Tribunale (*IEC* art. 42).

Il Cardinale Vicario è giudice ordinario della Diocesi di Roma, quindi è il Moderatore dei Tribunali in essa istituiti; il Vicegerente esercita la potestà del Cardinale Vicario sui Tribunali in caso di suo impedimento o sua assenza e in caso di vacanza di sede (*IEC* art. 37). Nella nota 39 di *Ecclesia in Urbe* si rimandava al can. 1419 (art. 32). In tale canone si dice che in ciascuna Diocesi giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, quindi nel caso della Diocesi di Roma dovrebbe essere il Papa. Dicendosi anche in *In Ecclesiarum communione*, come in *Ecclesia in Urbe*, che il Cardinale Vicario, «in virtù della potestà ordinaria vicaria che esercita in nome del Sommo Pontefice, è giudice ordinario di Roma», si riconosce che il Papa demanda pienamente al Cardinale Vicario di esercitare la funzione che spetterebbe a lui. Si tratta di una determinazione dell'ambito e dell'estensione dell'esercizio della potestà ordinaria vicaria del Cardinale Vicario, cui fa riferimento l'art. 10 della *In Ecclesiarum communione*, quando dice che il Cardinale Vicario esercita la potestà ordinaria vicaria nei termini stabiliti dal Papa.

I Vicari Giudiziali sono nominati dal Papa per un quinquennio, riconfermabili anche per più mandati consecutivi, su presentazione del Cardinale Vicario, il quale, nel caso del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità del matrimonio deve avere il consenso delle Diocesi che aderiscono ad esso (*IEC* art. 39 §1). Della nomina dei Vicari Giudiziali aggiunti, dei Giudici e degli altri operatori nei Tribunali (*IEC* art. 39 §§2 e 3), abbiamo già parlato sopra.

Essendo ogni Tribunale dotato di una propria amministrazione, il Vicario Giudiziale, tenendo conto anche delle disposizioni date dalla Conferenza Episcopale Italiana, esercita l'autorità amministrativa, disciplinare ed economica sul proprio Tribunale, rendendone conto al Moderatore, cioè al Cardinale Vicario (*IEC* art. 41).

L'art. 43 di *In Ecclesiarum communione* omette il §3 dell'art. 38 di *Ecclesia in Urbe*, resosi inutile, per il fatto che quanto previsto nel can. 1673, 3° e 4° del Codice di Diritto Canonico del 1983, cui si riferiva *Ecclesia in Urbe*, non lo si ritrova più nel corrispondente can. 1672 del M.p. *Mitis Iudex Iesus Christus* di Papa Francesco del 15 agosto 2015²¹.

È inoltre, da osservare che non si è tenuto conto del Decreto del Cardinale Vicario del 1° novembre 2021 (Prot. N. 1951/21)²², che riservava le cause da giudicare con il processo più breve al Tribunale del Vicariato, in quanto si è ritenuto meglio lasciare tale previsione particolare al giudizio successivo del Cardinale Vicario, che può fare un nuovo Decreto nello stesso senso, se lo ritiene opportuno.

4. Conclusione

Christus Dominus 16 considera il vescovo diocesano nell'esercizio della sua funzione di padre e pastore («*munus patris ac pastoris*»), quindi i vescovi diocesani devono porsi come coloro che servono («*in medio suorum sicut qui ministrant*») la porzione di popolo di Dio loro affidata. La figura di padre richiama una relazione basata sull'amore, quella di padre-figli; la figura di pastore, riprendendo Gv 10,11-16, richiama quella di chi conduce all'unità, conoscendo i membri della comunità di cui è alla guida e facendosi conoscere da loro. Ciò richiama l'immagine di Chiesa come «famiglia di Dio», di cui il vescovo, per la sollecitudine paterna e pastorale verso tutti, è il padre (*LG* 6d; *CD* 28a; 34b; 16). In questo modo, l'esercizio del *munus* di governare da parte del vescovo sarà una vera diaconia, espressione dell'esercizio di quel *munus pastorale*, che comprende, in stretta unità, anche il *munus* di santificare e il *munus* d'insegnare²³.

²¹ Cf. AAS 107 (2015) 958-970. Per una svista il testo della Cost. ap. *In Ecclesiarum communione* pubblicato su *L'Osservatore Romano* del 7 gennaio 2023, riporta il §3 dell'art. 43, il quale è stato successivamente soppresso nel testo *on line*.

²² Cf. *Rivista Diocesana di Roma* 2021, 830.

²³ Su questo tema, vedi il mio articolo «Il vescovo padre e pastore della porzione del popolo di Dio», *Periodica* 110 (2021) 385-438.

L'organizzazione della Curia di qualsiasi Diocesi ha come fine quello di rendere operativamente possibile questa visione pastorale del Concilio, che è alla base dei cann 383-398. Sarebbe un errore se la disciplina del Vicariato di Roma, delineata in *In Ecclesiarum communione* non fosse letta tenendo presente questo sfondo.

Data la peculiarità della Diocesi di Roma, è tuttavia evidente che il Papa non può svolgere pienamente tale funzione, per cui tale presenza di padre e pastore diventa concreta e propria di coloro che strettamente collaborano con lui e lo rappresentano, il Cardinale Vicario e gli altri Vescovi Ausiliari, e che sono più direttamente a contatto con i fedeli.

Infatti, la ragione per cui nella Diocesi di Roma sono presenti, oltre il Cardinale Vicario nella funzione di Vicario Generale del Papa, un certo numero di Vescovi Ausiliari nella funzione di Vicari Episcopali, è che essi, non solo siano amministratori della diocesi a nome del Papa, ma si rendano presenti come pastori dei settori territoriali o pastorali non territoriali, facendosi concretamente prossimi, in una conoscenza personale diretta, innanzitutto ai preti, che talvolta vivono situazioni di disagio e crisi profonda che rischia di portarli anche all'abbandono del sacerdozio, con gravi ripercussioni negative nell'esercizio del loro ministero; alle famiglie sempre più deboli e divise; agli anziani, che vivono molto spesso situazioni di abbandono affettivo; ai giovani, ai quali la famiglia, la scuola, la società non sanno più comunicare né i valori umani né quelli cristiani; a coloro che mancano di lavoro; ai senza tetto; a coloro che, immigrati, si trovano sradicati dal proprio ambiente culturale e affettivo; a coloro che rifiutano Dio, ecc.

In una parola il Vescovo Ausiliare, come figura più prossima, dev'essere sentito da qualsiasi fedele come il padre a cui rivolgersi nelle proprie necessità spirituali e materiali; come colui che di conseguenza ha la possibilità di prendere decisioni secondo la sua competenza. Evidentemente, quando la situazione che gli venisse presentata fosse particolarmente complessa e la soluzione esulasse dalle sue possibilità, la questione, in tale caso, dev'essere presentata al Cardinale Vicario, affinché intervenga, chiedendo anche il parere del Consilio Episcopale, se lo ritiene opportuno.